

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA
Z E R O

U.O.C. CRAV

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO

BIANCHERIA, MATERASSERIA, CAPI DI VESTIARIO

PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

RISPOSTE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA 20 A 29

QUESITO N. 20

Nel disciplinare di gara pag. 11 all'interno della busta 2 "documentazione tecnica" viene richiesta una relazione tecnica descrittiva del servizio prestato per un massimo di 60 pagine ed articolata in due parti: 1) una parte di "descrizione generale dell'organizzazione del servizio" 2) una parte articolata secondo specifici argomenti elencati. La parte indicata al punto 1) non è contemplata nei criteri di valutazione riportati nell'allegato 6 al disciplinare di gara. Sulla base di quanto sopra indicato chiediamo di confermare che la "descrizione generale dell'organizzazione del servizio" sia esclusa dalle 60 pagine.

Risposta al quesito n. 20

Si confermano gli atti di gara: la relazione tecnica descrittiva del servizio deve, nel suo complesso, essere formata da un massimo di 60 pagine

QUESITO N. 21

Si chiede se i guardaroba visionati in sede di sopralluogo saranno concessi in comodato d'uso all'aggiudicatario, in modo da poterli utilizzare come base logistica della distribuzione della biancheria piana e confezionata delle Strutture Sanitarie, oppure, saranno concessi solo locali destinati esclusivamente al servizio di personalizzazione delle divise, dovendo in quest'ultimo caso prevedere un servizio di logistica interna senza ausilio di un locale guardaroba.

Risposta al quesito n. 21

Si confermano gli atti di gara: i locali che verranno concessi in uso sono destinati al servizio di personalizzazione delle divise.

QUESITO N. 22

Si chiede conferma che il criterio "capacità produttiva degli impianti di lavaggio messi a disposizione per lo svolgimento del servizio" si intenda riferito alla sola capacità produttiva "residua" disponibile per l'appalto in oggetto e non alla capacità produttiva complessiva degli impianti di lavaggio messi a disposizione per l'appalto in oggetto

Risposta al quesito n. 22

Si confermano gli atti di gara

QUESITO N. 23

All'art. 2 del Capitolato tecnico - Durata dell'appalto, in relazione al lotto 5 viene specificato che la decorrenza del contratto relativo alle strutture afferenti all'Ex. ULSS 4 "Alto Vicentino" è fissata nella stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione della gara; la durata massima del contratto relativo alle strutture dell'ex. ULSS n. 4 è fissata in anni 5(cinque) con riserva di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, su richiesta espressa dell'Azienda Sanitaria contraente valutata la convenienza economica e compatibilmente con la normativa in vigore". Tale indicazione di durata "massima" crea di per sé un'alea economica sull'appalto in quanto non consente di determinare con certezza il periodo di tempo in cui ripartire gli investimenti (cinque anni o un periodo inferiore? Quanto di preciso?) e quindi non consente di formulare una offerta congrua.

Si chiede di specificare in considerazione di quale periodo contrattuale sia stata determinata la base d'asta riferita a tale lotto 5 e si chiede di confermare che la durata di tutti i contratti sarà quinquennale, con riserva di rinnovo per ulteriori due anni, a prescindere dalla decorrenza di ciascuno di essi.

Risposta al quesito n. 23

Si conferma che la durata dei contratti sarà quinquennale, con riserva di rinnovo per ulteriori due anni

QUESITO N. 24

All'art. 4 del Capitolato tecnico – Caratteristiche del noleggio, si specifica che in ogni caso nella fase di avvio del servizio, la ditta aggiudicataria potrà accordarsi con la ditta uscente o con l'Azienda Sanitaria (qualora la proprietà dei capi di biancheria sia dell'Azienda Sanitaria) per l'acquisizione di tutta la biancheria (piana, confezionata, materassi, guanciali, ecc) al fine di garantire la continuità del servizio". Stesso concetto viene ribadito all'art 6 – Mezzi e materiali per l'esecuzione del servizio, dove ugualmente si specifica che "per quanto riguarda i carrelli, nella fase di avvio del servizio, la ditta aggiudicataria potrà accordarsi con la ditta uscente o con l'Azienda Sanitaria (qualora la proprietà dei carrelli sia dell'Azienda Sanitaria) per l'acquisizione degli stessi, se in buono stato d'uso, al fine di garantire la continuità del servizio". Con tale affermazione sembra sancito il diritto di poter effettuare il servizio con tessili e carrelli usati, e tale elemento può valere a maggior ragione per gli attuali affidatari dei relativi appalti. Questa previsione crea nocumento a tutti gli altri concorrenti ponendo invece gli attuali aggiudicatari in una posizione di vantaggio in quanto essi stessi potranno formulare la propria offerta tenendo in considerazione i tessili e carrelli già forniti per l'appalto in essere e praticamente del tutto o in parte ammortizzati, mentre ogni altra azienda partecipante alla procedura dovrà tenere in considerazione l'acquisto di tessili di nuova produzione, ignorando l'importo eventualmente da considerare per il riacquisto della biancheria e attrezzature circolanti, non noto alla data odierna, né lo stato ed i volumi della stessa biancheria e delle attrezzature medesime.

Si chiede pertanto di emendare tale previsione confermando che tutti i concorrenti debbano considerare nella propria offerta tessili e materasseria di nuova produzione e che non sia possibile per alcuno offrire tessili o materasseria del tutto o parzialmente utilizzati/ammortizzati, questo nel rispetto del principio di libera concorrenza e par condicio

Risposta al quesito n. 24

Si confermano gli atti di gara: si precisa che le ipotesi indicate nel chiarimento si riferiscono esclusivamente alla fase di avvio del servizio al fine di garantire la continuità del servizio.

QUESITO N. 25

Si chiede di chiarire il motivo per il quale, come previsto dall'art. 12 del Capitolato tecnico di gara, la fornitura di biancheria piana necessaria per la gestione delle attività svolte presso le sedi territoriali prive di posti letto adibiti a degenza (e contabilizzata a giornate di degenza) debba mai essere ricompresa nel prezzo offerto per la gestione delle divise degli operatori del territorio, vale a dire per un servizio completamente diverso, e remunerato, come indicato nel modello di offerta, con un prezzo a base d'asta già

ampiamente al di sotto dei prezzi di riferimento ANAC. Si chiede di emendare tale previsione inserendo una remunerazione separata per tale servizio da remunerare a capo.

Risposta al quesito n. 25

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO N. 26

Facendo seguito ai sopralluoghi effettuati presso tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e al confronto con l'Ufficio Tecnico dell'Ente, siamo con la presente a chiedere le planimetrie dell'Azienda Ospedaliera stessa, sia quella generale, dove sono riportati tutti i padiglioni con i relativi punti di consegna/ritiro, sia quelle specifiche del Policlinico, del Monoblocco e delle altre principali strutture. Tali planimetrie risultano essenziali per la redazione puntuale di un progetto tecnico realistico e strutturato in base alle reali esigenze del committente, anche in considerazione della complessità logistica e delle dimensioni dell'Azienda Ospedaliera e al fatto che l'unica planimetria ad oggi ricevuta risulta quella relativa al solo Guardaroba interno.

Risposta al quesito n. 26

Si confermano gli atti di gara: le attività di sopralluogo facoltative sono state previste al fine di prendere visione degli stati di fatto dei presidi ospedalieri interessati.

QUESITO N. 27

L'Art. 5 del Capitolato tecnico di gara prevede la "costituzione di adeguate scorte presso un magazzino in disponibilità dell'aggiudicatario". Inoltre richiede, "al fine di garantire la continuità del servizio" reperibilità per le emergenze anche al di fuori del normale orario di servizio e nelle festività", e specifica che "in tali casi le consegne dovranno essere effettuate entro 2 ore dalla chiamata".

Il servizio, come richiesto al punto A dell'art. 5 – distribuzione biancheria piana, deve prevedere per i Presidi Ospedalieri consegne di biancheria pulita dal lunedì al sabato con obbligo di terminare tale consegne entro le ore 8.30.

Inoltre è previsto il ritiro della biancheria da ricondizionare, sempre per i P.O. "almeno in due momenti distinti" nell'arco di ogni giornata con esclusione dei giorni festivi.

In allegato alla documentazione di gara vi sono, inoltre, allegate le planimetrie messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie coinvolte per la gestione del servizio di personalizzazione delle divise, che nella documentazione di consultazione preliminare veniva chiamato "servizio di gestione del guardaroba per la personalizzazione delle divise". Tali planimetrie sono denominate spesso "planimetrie guardaroba" oppure "progetto guardaroba" ed evidenziano nella maggior parte spazi ampi da organizzare.

Tutto ciò premesso, si chiede conferma che presso i locali messi a disposizione dagli Enti coinvolti sia possibile organizzare, nella proposta progettuale libera di ciascun concorrente, anche attività ulteriori alla personalizzazione delle divise, quali ad esempio la predisposizione dei carrelli di biancheria pulita per Centro di Utilizzo o lo stoccaggio di scorte di emergenza per far fronte alla gestione immediata di eventuali necessità in urgenza, diversamente possibile solo a chi ha la disponibilità di stabilimenti in diretta prossimità degli Enti, questo data la tipologia di distribuzione della biancheria prevista ed i tempi e modalità di consegna, e anche in relazione all'obbligo, comunque presente e già sancito dalla documentazione di gara, di coprire gli orari di apertura previsti per le attività di personalizzazione delle divise con proprio personale, all'interno di un appalto remunerato con basi d'asta estremamente contenute.

Questo, nel rispetto del principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di pubblica evidenza, per dare la possibilità a tutti i concorrenti, anche non direttamente presenti con propri stabilimenti direttamente nelle vicinanze degli Enti, di poter formulare la propria offerta, al contempo consentendo così la massima possibilità di riassorbimento nell'ambito della organizzazione propria del concorrente, del personale uscente, per sostenere il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale previsti dalla Direttiva Europea 24/2016 e dalla stessa lex specialis. Si chiede inoltre la pubblicazione delle planimetrie, per ciascun presidio ospedaliero, dei locali messi a disposizione dagli Enti coinvolti, per lo stoccaggio temporaneo della biancheria

sporca. Ove non previsti si chiede conferma che sia possibile, con opportuna separazione degli ambienti, organizzare uno spazio all'interno dei locali resi disponibili per il servizio di personalizzazione delle divise.

Risposta al quesito n. 27

Si confermano gli atti di gara che prevedono appositi spazi per la gestione del servizio di personalizzazione delle divise.

QUESITO N. 28

Con riferimento ai prezzi di base d'asta unitari per i vari servizi compresi nell'appalto (riportati nella tabella presente all'interno dell'art. 3 del Capitolato Tecnico) si rileva che gli stessi sono di gran lunga inferiori a quelli indicati dall'ANAC con Delibera n. 842 del 27 luglio 2017 "Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di lavanderia/lavanolo".

Si osservano infatti scostamenti dei prezzi unitari posti a base d'asta rispetto a quelli riportati nella tabella Tab. 1 – prezzi di riferimento "a giornata di degenza ordinaria" – Paziente ordinario e rispetto alla tabella Tab. 3 – Prezzo di riferimento "ad operatore sanitario al giorno" – Dipendente (operatore sanitario) di cui all'allegato A alla delibera ANAC, tra il 22% e il 31,98%.

Come chiaramente desumibile dalla lettura della tabella sottostante, che prende ad esemplificazione il lotto n. 5 di gara, tali scostamenti rispetto ai prezzi di riferimento portano ad un mancanza di importo fatturabile pari a più di € 1.000.000 e quindi pari a più del 38,85% del valore complessivo posto a base d'asta del lotto preso in esame.

Lo stesso ragionamento può comunque essere analogamente condotto per tutti gli altri lotti in gara.

Ne discende che, poiché il servizio oggetto di gara è del tutto analogo a quello preso in considerazione dall'ANAC, e posto che i valori individuati dall'Autorità devono essere considerati come valori minimi per le Stazioni Appaltanti, si ritiene che tali valori siano pertanto assolutamente non congrui rispetto al servizio richiesto e si chiede dunque che vengano modificati da codesta Amministrazione in autotutela, allineandoli ai prezzi di riferimento per il servizio di lavanolo dall'ANAC, questo al fine di consentire il rispetto del principio di massima partecipazione alle procedure di pubblica evidenza e di garantire l'adeguatezza del servizio prestato alla Stazione Appaltante e quindi agli utenti nonché la copertura dei costi di manodopera da utilizzare per l'esecuzione dell'appalto.

Tutto ciò premesso e considerato, si invita Codesta Amministrazione ad intervenire in autotutela emendando gli atti di gara, anche al fine di porsi al riparo da eventuali azioni dei concorrenti presso l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto di rispettiva competenza

Risposta al quesito n. 28

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO N. 29

Si chiede se i locali guardaroga visionati in sede di sopralluogo saranno concessi in comodato d'uso dell'aggiudicatario, in modo da poterli utilizzare come base logistica della distribuzione della biancheria piana e confezionate delle strutture sanitarie, oppure saranno concessi solo locali destinati esclusivamente al servizio di personalizzazione delle divise.

Risposta al quesito n. 29

Si confermano gli atti di gara che prevedono appositi spazi per la gestione del servizio di personalizzazione delle divise.